

TORNATA DEL 23 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

**Sommario** — *Omaggi* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Discussione del progetto di legge per la cessione al Comune di Mongiana della chiesa demaniale nello stesso Comune* — *Schiarimento richiesto dal Senatore Lambruschini, fornito dal Relatore* — *Discussione del progetto di legge per l'unificazione dei debiti modenese e parmense* — *Proposta del Senatore Chiesi all'articolo 1 oppugnata dal Ministro delle finanze e dal Senatore Menabrea membro dell'Ufficio Centrale* — *Osservazioni del proponente e approvazione dell'articolo per parti e per intero* — *Richiesta del Senatore Spinola consentita dal Senato* — *Obbiezioni dello stesso Senatore sull'art. 3* — *Schiarimenti del Senatore Menabrea e del Ministro delle finanze* — *Proposta del Senatore Spinola consentita dal Ministro delle finanze* — *Approvazione degli articoli 2 e 3 del primitivo progetto ministeriale* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Squittinio segreto sulle due leggi* — *Ripresa della discussione sulla legge per l'istituzione del Credito fondiario* — *Approvazione degli articoli 1 e 2* — *Proposta soppressiva del Ministro delle finanze all'art. 3 accettata dall'Ufficio Centrale* — *Parlano sulla questione i Senatori San Martino, De Gori e Ministro delle finanze* — *Approvazione degli articoli 3 e 4* — *Osservazioni ed aggiunte del Ministro di finanze alla lettera B dell'articolo 5* — *Proposta del Senatore Fenzi combattuta dal Relatore e dai Senatori Torelli e Poggi* — *Ritiro della proposta Fenzi* — *Approvazione dell'articolo colle modificazioni proposte e consentite dall'Ufficio Centrale* — *Obbiezioni e proposte del Senatore Torelli all'articolo 6 appoggiate dai Senatori Porro e Fenzi e combattute dal Senatore Martinengo.*

La seduta è aperta alle 2 1/2.

È presente il Ministro della Giustizia, e più tardi intervengono il Ministro delle Finanze, d'Agricoltura e Commercio, della Marina, e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario Ginori Lisci legge il processo verbale della seduta antecedente che viene approvato.

Il Senatore Segretario T. Manzoni dà lettura degli omaggi fatti al Senato;

Dal Ministro d'Agricoltura e Commercio, di cinque copie di una relazione sulle pinete di Ravenna del Consigliere forestale professore Demetrio Balestreri;

Dal signor Paolo Garelli, di cento copie d'un suo opuscolo storico ed artistico intorno al Pirro, gruppo in marmo del cav. prof. Fedi.

**Presidente.** Essendo compiuta la stampa degli ultimi progetti di legge presentati dal Ministero, io invito il Senato ad intervenire domani alle ore 12 meridiane per l'esame dei medesimi, eccettuato quello relativo alla spesa straordinaria pel cavo sottomarino, il quale, quando il Senato non deliberi altrimenti, s'intende, secondo la consuetudine, demandato alla Commissione permanente di finanze, la quale resta pregata di volersi riunire per la sua costituzione e per l'esame di questo progetto.

Siccome l'Ufficio Centrale pel progetto di legge sul

Credito fondiario si è dovuto raccogliere negli Uffici per concertare alcune modificazioni, così, onde acquistare tempo, si passerà alla discussione degli altri due progetti di legge, portati all'ordine del giorno.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE AL COMUNE DI MONGIANA DELLA CHIESA DEMANIALE IN DETTO COMUNE.**

**Presidente.** Viene pel primo il progetto per la cessione al Comune di Mongiana della chiesa demaniale in detto Comune: io prego il signor Ministro a dichiarare se accetta la discussione sul progetto modificato dall'Ufficio Centrale.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Essendo le modificazioni dall'Ufficio Centrale fatte a questo progetto di legge, già state accettate dal Ministro delle finanze, io per parte mia non ho difficoltà a che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio Centrale.

E giacchè ho la parola, me ne valgo per presentare al Senato due progetti di legge, l'uno per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore, e l'altro per l'esercizio del notariato; i quali due progetti, come il Senato ben vede, servono per rendere sempre più

completa l'unificazione legislativa per tutto il Regno d'Italia.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della giustizia della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Avendo poi il Ministero accettato che la discussione sul progetto di legge relativo alla chiesa di Mongiana, si aprisse sul progetto come venne modificato dall'Ufficio centrale, io ne darò lettura.

**Art. unico.** « Il Governo del Re è autorizzato a cedere temporariamente al Comune di Mongiana l'uso gratuito della chiesa demaniale ivi esistente cogli arredi sacri che attualmente in essa si trovano, coll'obbligo ad esso Comune di provvedere a tutte indistintamente le spese di servizio, di manutenzione e di conservazione della chiesa stessa. »

È aperta la discussione generale.

Senatore **Lambruschini.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lambruschini.** Io veggio in quest'articolo che sono ceduti gli arredi sacri; ciò vuol dire che in questa chiesa si esercita ancora il culto cattolico; ma non veggio che fra gli obblighi imposti alla Comunità ci sia quello di mantenere questo esercizio del culto; quando si vuole che ci sia quest'obbligo, non intendo questa cessione di arredi sacri.

Senatore **Capriolo, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Capriolo.** Nella chiesa di Mongiana si fanno oggi gli uffici del culto. Quando il Demanio volesse far cessare tali uffici, la popolazione di quel Comune che conta 1300 abitanti non saprebbe con quei mezzi provvedervi: perciò, onde evitare questo inconveniente, il Governo acconsente di cedere l'uso gratuito di quella chiesa acciò vi si possa esercitare il culto.

Quando poi il Comune non esercitasse più quel culto, la cessione non sussisterebbe più. In questo modo io credo venga risolta appieno la difficoltà; perchè se si cede l'uso gratuito della chiesa e degli arredi sacri, quando questo esercizio cessi, la cessione non ha più ragione di essere.

**Presidente.** Se nessuno chiede la parola si terrà per chiusa la discussione generale, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, la votazione a squittinio segreto si farà contemporaneamente all'altro, pure all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DEI DEBITI MODENESE E PARMENSE.

**Presidente.** Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'unificazione dei debiti modenese e parmense, già approvato dalla Camera dei Deputati. L'Ufficio Centrale ammette il progetto quale fu presentato.

Darò lettura degli articoli.

« Art. 1. Il debito 3 per 100 creato con legge 3 ottobre 1825 (Modena) per compenso di cessate prestazioni feudali menzionato al num. 17 dell'elenco D an-

nesso alla legge 4 agosto 1861, ora iscritto separatamente nel Gran Libro, verrà trascritto nel consolidato 3 per 100 in aggiunta dei debiti menzionati nell'elenco C.

« Sui nuovi titoli nominativi che verranno emessi saranno tutti indistintamente mantenuti i vincoli che esistono sugli attuali. »

« Art. 2. I titoli nominativi e al portatore che ora rappresentano il debito di cui è cenno nel precedente articolo dovranno essere presentati alla Direzione generale od alle Direzioni per essere cambiati entro l'anno 1866 sotto l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite colla legge 4 agosto 1861 e dall'istruzione annessa al R. Decreto 3 novembre 1861, num. 313.

« Sarà sospeso il pagamento delle rendite non presentate pel cambio entro il suddetto termine. »

« Art. 3. Le cartelle del debito parmense 15-16 giugno 1827 potranno, sulla richiesta di coloro cui spetta, essere cambiate in titoli del consolidato italiano cinque per cento.

« A misura del cambiamento, la relativa rendita verrà trascritta nel Gran Libro in aggiunta ai debiti menzionati nell'elenco B, annesso alla legge 4 agosto 1861, e dedotta da quella di cui all'elenco D, numero 19 della legge stessa. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

Rileggerò l'art. primo (*vedi sopra*).

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Io l'ho chiesta per domandare la soppressione dell'alinea dell'art. 1° così concepito:

« Sui nuovi titoli nominativi che verranno emessi saranno tutti indistintamente mantenuti i vincoli che esistono sugli attuali. »

Io non tesserò la storia di questi debiti che è molto chiaramente espressa nella relazione ministeriale; solo mi preme di notare una circostanza che nella relazione ministeriale fu omissa e che trovasi nel Decreto estense; circostanza che io credo di qualche importanza allo scopo che mi propongo.

La relazione ministeriale a pagina 2 dice: « Statui inoltre il Duca che le rendite sarebbero inalienabili; che di esse godrebbero le famiglie a modo di fedecomesso di maschio in maschio per ordine di primogenitura e volle sancire espressamente la devoluzione e la reversione delle rendite a favore dello Stato al cessare della linea maschile delle famiglie anzidette. »

Questa dichiarazione è veramente conforme alle parole del Decreto estense; ma in quanto a questa reversione, il Decreto estense ha un'altra dichiarazione che io credo di qualche momento, e siccome si tratta di poche parole, prego il Senato a voler permettermi che io le legga. Ecco queste parole che si riferiscono alla reversibilità.

« Ed al cessare soltanto delle linee maschiline di dette famiglie devolveranno per reversione alla nostra ducale Camera, la quale (prego il Senato a por mente

a queste parole) la quale ne accorderà nuove investiture a favore di altre famiglie che con i loro servizi siensi rese benemerite dello Stato e degne di ottenere da noi e dai nostri successori questo tratto di speciale considerazione ».

Ho voluto notare questa dichiarazione che leggesi nel Decreto estense, perchè il Senato vegga che la clausola di reversibilità non fu posta dal Governo estense in termini assoluti. Il Governo estense aveva assolutamente rinunciato a questi beni, non voleva che tornassero a profitto della finanza, dichiarava che si dovessero godere questi beni dalle linee chiamate e che questi beni, quando le linee chiamate si estinguessero, tornassero allo Stato: ma lo Stato pure si obbligava d'investire allo stesso ordine di primogenitura a modo di fidecommesso altre famiglie; la quale dichiarazione prova che il Governo estense aveva propriamente rinunciato a questi beni, e che la reversibilità l'aveva bensì fatta a favore dello Stato, ma colla dichiarazione d'investire di questi stessi beni altre famiglie benemerite.

Il Ministero, nel presentare alla Camera il progetto di legge, ommise quell'alinea che trovasi ora nel progetto presentato al Senato. Il Ministero aveva ritenuto che la condizione della reversibilità fosse assolutamente scomparsa a fronte del Decreto 9 novembre 1859 del Dittatore Farini. Siccome appunto io credo che il Decreto Farini porta assolutamente che la reversibilità sia venuta meno, sia oramai resa impossibile, quindi prego il Senato a permettermi di leggere questo Decreto Farini, che d'altra parte è brevissimo. Il Decreto porta la data del 9 novembre 1859; ed è lo stesso Decreto che è citato anche nella relazione ministeriale presentata alla Camera, ed a quel Decreto lo stesso Ministero si appoggiava per ritenere che la clausola della reversibilità non dovesse aver corso,

« Ecco le parole del Decreto:

« Considerando che i feudi, i fidecommessi, le primogeniture e i maggioraschi sono vietate istituzioni, contrarie ai principii proclamati dallo Statuto e inconciliabili colle massime fondamentali regolatrici del diritto di successione, scritte nei codici dei popoli civili; vista la legge Sarda dell'18 febbraio 1851; sulla proposta ecc. decreta:

« Art. 1. Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fidecommessi, primogeniture e maggioraschi contenute nelle leggi vigenti nelle provincie modenesi sono abrogate. » Questa parte riguarda appunto la proibizione dell'istituzione dei fidecommessi, quanto poi ai fidecommessi, primogeniture, e ai feudi esistenti, ecco come si esprime il Decreto Farini. « I feudi, i fidecommessi, le primogeniture ed i maggioraschi, già eretti prima della pubblicazione della presente legge, sono risolti nell'attuale possessore. »

« Art. 2. La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o ai primi chiamati, qualunque sia la linea a cui essi appartengono, o nati o concepiti all'epoca della pubblicazione della presente legge. »

L'alinea del primo articolo ed il secondo articolo giustificano pienamente ciò che io intendo di proporre al Senato, cioè la soppressione dell'alinea che ha per effetto di tener viva la clausola della reversibilità. E in fatti, che cosa dispone il Decreto Farini nell'alinea dell'articolo 1°? Il Decreto Farini dispone in termini generali ed assoluti che i feudi, i fidecommessi, le primogeniture e i maggioraschi già eretti prima di questo Decreto sono risolti nell'attuale possessore. Mi pare che le parole di questo Decreto non lascino alcun dubbio; scompaiono in forza di questo Decreto tutti i vincoli feudali, di fidecommessi e di primogeniture che esistevano sui beni i quali erano a tali vincoli sottoposti. Fa forse il Decreto Farini qualche riserva? Sì, signori fa una riserva quel Decreto; ma la fa esso forse a favore dello Stato? Nulla di tutto questo. Il Decreto Farini riserva la metà della proprietà di questi beni non già allo Stato, la riserva bensì al primo o ai primi chiamati i quali si troveranno nella linea ivi contemplata, cioè la nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o ai primi chiamati qualunque sia la linea cui essi appartengono, nati e concepiti all'epoca della promulgazione della detta legge.

Vi prego, o Signori, di combinare le disposizioni di questi due articoli: nel primo si dichiarano sciolti i beni in modo assoluto da questi vincoli di feudi, di fidecommessi e di primogeniture, e ciò in favore dell'attuale possessore; nel 2° si fa una riserva, non già in favore dello Stato, si fa una riserva in favore del primo o dei primi chiamati qualunque sia la linea a cui essi appartengono, nati o concepiti all'epoca appunto della promulgazione della stessa legge.

Io vi domando, o Signori, se a fronte del Decreto Farini possa soltanto nascere il dubbio che lo Stato un giorno o l'altro possa fare uso della clausola della reversibilità. Non dubito di asserire che la riserva della reversibilità espressa nell'alinea del primo articolo della presente legge sarebbe la negazione del Decreto Farini. Io credo che il Senato non voglia rinnegare questo Decreto; tengo per fermo che esso voglia rispettarlo, qual Decreto animato di quei principii di libertà e di civile progresso da cui fu ispirata la legge sarda 18 febbraio 1851 citata nello stesso Decreto Farini. La Commissione che aggiunse questo alinea nell'altro ramo del Parlamento per la pura verità non dichiarò che la condizione della reversibilità fosse ammissibile a fronte del Decreto Farini, credette solo di trovare un dubbio, e disse: giudicheranno i tribunali.

Ma, o Signori, io vi domando se a fronte della chiara disposizione del Decreto Farini può mai sorgere ombra di dubbio, e voi vedete, o Signori, che troppa ragione aveva il Governo, il Ministero, quando presentò questo progetto di legge senza la condizione apposta dalla Commissione della Camera, e che leggesi ora nel progetto presentato al Senato. Voi direte: giudicheranno i Tribunali. Ma perchè, Signori, volete far nascere un dubbio che assolutamente non esiste? Quale sarà l'effetto di questa condizione aggiunta? Naturalmente gli agenti de-

maniali non potranno a meno di non tentare una causa, non potranno dispensarsi dall'intraprendere un giudizio, vedendo che il Parlamento ammise la possibilità di un giudizio, vedendo che il Parlamento ha voluto riservare la questione alla decisione dei Tribunali; ed io credo che il Senato non vorrà permettere che lo Stato, che le finanze s'impegnino in cause che, io non dubito di asserire, sarebbero cause assolutamente ingiuste, perchè le disposizioni chiarissime del Decreto Farini non possono lasciare alcun dubbio. Per conseguenza io domando la soppressione dell'alinea che si legge nell'articolo 1.º

« Sui nuovi titoli nominativi che verranno emessi, saranno tutti indistintamente mantenuti i vincoli che esistono sugli attuali. »

**Presidente.** Trattandosi di soppressione, questa non si mette ai voti; leggerò l'articolo per metterlo a voti separatamente.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Il Ministero aveva proposto l'articolo senza quell'aggiunta, ma la Commissione della Camera dei Deputati credeva di respingere piuttosto l'articolo, avendo sollevato un dubbio legale circa l'estensione che poteva avere.

Portata la questione sul campo legale dalle obiezioni della Commissione, l'articolo quale era stato proposto non poteva più convenevolmente essere ricevuto nè dal Ministero nè dalla Camera, poichè trattandosi di interpretare un atto legislativo, in quanto agli effetti che poteva avere sopra interessi privati ciò usciva dalla competenza del Parlamento e del potere esecutivo.

Bisognava quindi allora, o fare a meno della disposizione proposta dal Ministero dell'unificazione di questa piccola partita di debito pubblico, ovvero dire che l'unificazione sarebbe fatta sul registro del debito pubblico conservando l'iscrizione di quei vincoli. Notino, che dichiarando che questi vincoli saranno mantenuti, non si è inteso dire che la sostanza del vincolo viene mantenuta nel senso che sia decisa la questione legislativa.

Io non intesi punto di accettare quest'aggiunta con tale significazione, nè la Commissione della Camera ha inteso di proporla con tale intenzione.

Il vincolo materiale della riserva sarà riportato sopra l'iscrizione nel registro unico del debito pubblico, ma il valore legale di questo vincolo, pei suoi effetti, resta intatto, in modo tale che i privati possono benissimo ventilarlo dinanzi ai Tribunali, e quando i Tribunali avranno dichiarato che questi vincoli non esistono più, che la sostanza del vincolo è distrutta, certamente la iscrizione materiale non può pregiudicare a questi individui, sulla testa dei quali sarà liberato il titolo.

Qui non si tratta di una dichiarazione legale, che il vincolo sostanzialmente sia conservato, si tratta semplicemente di autorizzare il Governo a non tenere più distinte queste partite, ad unificare il titolo ed a portare

sul titolo unificato quell'iscrizione che oggi si trova sopra i titoli non unificati. »

Immaginate ora che la legge fosse respinta; in questa ipotesi rimarrebbe il titolo non unificato con quella iscrizione di vincolo che forse ha potuto diventare inutile per i suoi effetti legali, come forse giudicheranno i Tribunali, ma rimarrebbe tuttavia l'iscrizione qual è. Si tratta adunque unicamente di trasportare questa iscrizione di vincolo che colpisce un titolo che oggi è distinto, sopra il titolo che verrà unificato.

Con quest'intelligenza io credo che è accettabile l'articolo qual'è, non potendo esso recare verun pregiudizio ai detentori di questi titoli.

Senatore **Menabrea.** In assenza del Relatore dell'Ufficio Centrale sono costretto a dire poche parole sulla questione stata sollevata dall'onorevole Senatore Chiesi.

« Mi pare che le spiegazioni così lucide date dal signor Ministro delle Finanze devon togliere ogni dubbio circa il significato che bisogna attribuire al secondo capoverso di quell'articolo primo che si vorrebbe tolto dall'onorevole Chiesi; imperciocchè è evidente che con quest'articolo non si fa altro che autorizzare il Governo a faré l'operazione materiale della trascrizione dei titoli, che appartenevano all'ex ducato di Modena, nel Gran Libro del debito pubblico Italiano, riservando a questi titoli i medesimi oneri, le stesse prerogative che hanno attualmente, senza pregiudicare nessuna questione legale che sorgesse sul significato del Decreto citato dall'onorevole Senatore Chiesi.

In conseguenza l'Ufficio Centrale consente nel ragionamento svolto dal sig. Ministro delle finanze e non vedrebbe la necessità di togliere nè sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 1.º, inquantochè questo capoverso non ha per oggetto che di spiegare ciò che il Governo ha da fare materialmente per unificare i debiti.

Quindi l'Ufficio Centrale persiste nel mantenere l'articolo quale è proposto.

Senatore **Chiesi.** Io ammetto benissimo che questo alinea non porta la conservazione dei vincoli che non esistessero: su ciò non può nascere alcun dubbio. Ho detto, che nell'altro ramo del Parlamento si è sollevato unicamente un dubbio, e che si era voluto riservare la decisione di questo dubbio ai Tribunali; ma è anche vero, che oggi si verrebbe in certo modo a riconoscere che questi titoli possono avere dei vincoli, mentre il Decreto Farini porta assolutamente lo scioglimento di ogni vincolo, e quindi questa dichiarazione è assolutamente in contraddizione col Decreto Farini, ed io dico francamente e ripeto che è la negazione del detto Decreto.

Questa aggiunta ammette almeno il dubbio, che vi siano dei vincoli; ed è troppo chiaro che ogni vincolo fu sciolto; quindi il Potere legislativo che non può non vedere che non vi può essere alcun dubbio, non può ammettere l'aggiunta clausola, la quale darà obbligo agli agenti demaniali d'intentare un giudizio, e intanto in

forza di questa dichiarazione, i titoli di cui si tratta non avranno in commercio quel valore e quella libertà che avrebbero senza la medesima, e gli interessati necessariamente saranno impegnati un giorno o l'altro in liti che gli agenti demaniali non potranno dispensarsi dall'intentare. Ecco le ragioni per cui insisto per la soppressione.

**Presidente.** Se nessuno domanda più la parola, metterò ai voti l'articolo primo per parti.

Ne leggerò la prima parte:

« Il debito 3 per 100 creato con legge 3 ottobre 1825 (Modena) per compenso di cessate prestazioni feudali menzionato al n. 17 dell'elenco D-annesso alla legge 4 agosto 1861, ora iscritto separatamente nel Gran Libro verrà trascritto nel consolidato 3 per 100 in aggiunta ai debiti menzionati nell'elenco C ».

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato)

Leggo la seconda parte:

« Sui nuovi titoli nominativi che verranno emessi saranno tutti indistintamente mantenuti i vincoli che esistono sugli attuali ».

Chi approva questa seconda parte dell'articolo, sorga.

(Approvato)

Ora metto ai voti l'articolo intero.

(Approvato)

Leggo il secondo articolo (*Vedi sotto*).

Senatore **Spinola.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Spinola ha la parola.

Senatore **Spinola.** Ho chiesto la parola non già per parlare su questo articolo, ma per fare qualche osservazione sull'art. 3. Tuttavia siccome, dove una delle proposte che io intendo di fare all'art. 3 fosse accettata dal Senato, per essere già votato l'art. 2., sarebbe pregiudicata io pregherei il Senato, che non avesse difficoltà d'invertire l'ordine, e permettere che prima si discutesse l'art. 3.

**Presidente.** Domando al Senato se ammette che il Senatore Spinola faccia osservazioni sull'art. 3 prima che si passi ai voti sull'art. 2.

Chi è di questo parere, sorga.

(Approvato)

Convieni in allora che legga prima l'articolo 3 (*Vedi sotto*).

Ora accordo la parola al Senatore Spinola.

Senatore **Spinola.** Io ho chiesto la parola su questo articolo, perchè desidererei che l'onorevole Ministro delle finanze, e l'Ufficio Centrale avessero la compiacenza di darmi qualche spiegazione.

Nel progetto di legge primitivo che venne presentato all'altro ramo del Parlamento, il cambio dei titoli del debito Parmense 15 e 16 gennaio 1827 con altri titoli del Consolidato italiano 5 0/10 era fatto obbligatorio anzichè facoltativo, come leggiamo nell'articolo che abbiamo sott'occhio.

Per verità anche io a fronte delle ragioni che vennero esposte in altro recinto, non sono ancora persuaso che nell'interesse di semplificare le operazioni contabili del

debito pubblico, nell'interesse dell'economia e senza punto pregiudicare i diritti dei portatori dei titoli del debito Parmense, questo cambio non potesse, non dovesse conservarsi obbligatorio.

Infatti qual è ormai la differenza che esiste fra i titoli del debito Parmense e i titoli del Consolidato italiano 5 0/10? Non vi è altra differenza che di essere stato conservato a favore del debito Parmense un fondo di estinzione di duecento quaranta mila lire annue. Ma, come io diceva, non so persuadermi che non si possa fare a riguardo di questo fondo di estinzione quello che nel 1861 si è fatto riguardo a tutti gli altri fondi di ammortizzazione che esistevano a favore di altri debiti. Difatti esisteva un fondo di ammortizzazione a favore del debito Lombardo; uno ne esisteva a favore di quello di Modena e di Parma del 3 ottobre 1859, di quelli di Toscana del 3 novembre 1852 e 25 gennaio 1860, e finalmente di quelli tutti delle provincie sarde, ad eccezione dei debiti perpetui 24 dicembre 1819 e 30 maggio 1831, che anzi, su questi ultimi, ve ne erano due cioè quello del 24 dicembre 1819 e 30 maggio 1831, oltre ad un fondo di estinzione al corso, che andava annualmente aumentando, avevano un fondo di estinzione a valore integrale, eppure tutti questi fondi di ammortizzazione vennero egualmente soppressi.

Ma prescindendo anche da un esame più minuto di questa questione, ciò che io bramerei di sapere dall'onorevole signor Ministro e dall'Ufficio Centrale si è se veramente essi credono, che lasciando facoltativo il cambio di questi titoli del debito Parmense...

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Senatore **Spinola...** si possano ottenere i risultati che si proponeva il Ministro quando ha proposto la legge, vale a dire di semplificare le operazioni contabili del debito pubblico e di ottenere un'economia sul bilancio dello Stato.

Per me è evidente che quanto al semplificare, la cosa sarà ben diversa, anzi non si farà che maggiormente complicare e moltiplicare queste operazioni del debito pubblico, in quanto che si dovrà tener sempre aperta, oltre la categoria del debito consolidato italiano, l'altra del debito Parmense; ed il passaggio delle frazioni di questo al Consolidato italiano non potrà a meno di alterare ad ogni semestre l'assegnazione annua, così del Consolidato, come del Debito Parmense, e non solo relativamente alla quantità della rendita, ma anche pel servizio delle rate semestrali, quelle del consolidato essendo stabilite al 1 gennaio e 1 luglio e quelle del Debito Parmense al 23 marzo ed al 23 di settembre di ciascun anno.

Più ancora, lasciando facoltativo il cambio di questi titoli si viene a consacrare in qualche modo il principio che non si potrà mai toccare a quel fondo d'ammortizzazione in forza del quale ora si crede possibile questa unificazione. Ma di questi titoli del Debito Parmense potrebbe avvenire che alcuni andassero smarriti o distrutti; ed allora si dovrebbe necessariamente continuare a tenere sempre aperta una categoria spe-

ziale per questo debito, anche quando tutti i portatori dei titoli li avessero volontariamente cangiati, perchè alcuni di questi stessi titoli sarebbero andati smarriti o distrutti e perciò ne sarebbe impossibile la presentazione al cambio.

Io quindi per tutti questi motivi pregherei il Senato a vedere se realmente non fosse più conveniente di sostituire alle disposizioni dell'articolo, ora terzo, quelle colle quali era concepito l'articolo secondo nel progetto primitivo del Ministero; e qualora il Senato credesse di non dover adottare questo temperamento, se non sarebbe il caso di sopprimere a preferenza l'articolo 3, in quanto che sarebbe meno male, per non complicare maggiormente le operazioni contabili del debito pubblico, lasciare le cose quali sono attualmente anzi che fare un'unificazione facoltativa e parziale.

**Presidente.** La parola è al Senatore Menabrea.

**Senatore Menabrea.** L'onorevole Senatore Spinola ha eccitato l'Ufficio Centrale ad emettere il suo parere sopra la questione da lui svolta, cioè sulla non convenienza di conservare nell'art. 3 del progetto in discussione quell'eccezione che si fa in favore del Debito Parmense, a cui rimarrebbe assegnato un fondo di ammortizzazione di 240,000 lire annue.

Qui io debbo dichiarare che sopra questa questione, l'Ufficio Centrale si divise, ed io, che formai la minoranza, era appunto d'avviso che non si dovesse fare quest'eccezione in favore del Debito Parmense, imperocchè se tanto in Piemonte, come in Lombardia, ed in altre parti dello Stato vi erano debiti che avevano un fondo di ammortizzazione, e cito per esempio fra gli altri il debito Sardo del 1849, che era ammortizzabile, e che ha provato uno scapito assai sensibile dopo la sua parificazione agli altri debiti, essendosi colla legge del 1861 tolti tutti i fondi d'ammortizzazione; così stando le cose io non so vedere il perchè ora nel 1866, si farebbe al debito Parmense un favore che nel 1861 non fu conservato agli altri debiti.

Questo è il motivo per cui la minoranza dell'Ufficio Centrale, la quale solo da me è rappresentata, era d'avviso che si dovesse mantenere l'art. 2. del progetto quale era stato primitivamente presentato dal Ministero all'altro ramo del Parlamento, avviso, che oggi per mio conto, non esprimendo però che la mia opinione personale, estermo nuovamente unendomi alla proposta emessa dal Senatore Spinola.

**Ministro di Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Finanze.** Il Senato vede come in questa circostanza la minoranza dell'Ufficio Centrale verrebbe nella proposizione, che il Ministero aveva originariamente presentata, e che credeva più conforme all'ordine della contabilità, alla giustizia, ed ai precedenti del Governo e del Parlamento.

Non vi è dubbio che non sarebbe una ragione molto valevole la destinazione speciale di un fondo di 240,000 lire per ammortamento, per escludere dall'unificazione questa piccolissima partita di debito. Allorquando fu

fatta l'unificazione generale del debito italiano, non si tenne calcolo di alcuna specialità di debito, per cui vi erano promesse di ammortamento anche più solenni e di maggiore importanza.

Questo è un fatto che il Ministero non può disconoscere, ed egli già lo aveva avuto presente, quando proponeva all'altro ramo del Parlamento di rendere obbligatoria l'operazione di unificazione. Ma la Commissione della Camera elettiva vi fece qualche difficoltà, appunto per le ragioni svolte nella relazione ministeriale, cioè che questa piccola partita di debito aveva un fondo speciale di ammortamento di 240,000 lire, ed al Ministero parve che appunto, per la poca importanza della cosa, veramente non valesse la pena di insistere.

Io non posso però dissimulare che l'osservazione dell'onorevole Senatore Spinola ha molta importanza. Lasciando facoltativa l'unificazione, la si renderebbe quasi impossibile, anzichè solamente difficile, perchè non solo la volontà di un detentore di una cartella potrebbe impedire l'unificazione ma anche il semplice fatto di qualche dispersione accidentale di una di queste cartelle, le quali sono al portatore.

Quindi mi rimetto su questa parte alla sapienza del Senato, dichiarando che in ultima analisi, anche il rigetto dell'articolo, non è di una grande importanza, in quanto che non avrebbe che l'effetto di lasciare separata questa partita, la quale, stando l'articolo come è redatto, forse non sarebbe mai completamente unificata; e notisi, che trattasi di una partita di poca importanza.

Se il Senato crede, appunto per la poca importanza della partita, di ristabilire l'articolo che erasi proposto dal Ministero, credo che ciò sarebbe conforme ai precedenti ed a giustizia. Se poi credesse di aver riguardo alla ragione che ha avuto presente l'altro ramo del Parlamento, e piuttosto di respingere l'articolo, io mi rimetto intieramente alla sapienza del Senato.

**Senatore Spinola.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Spinola.** Incomincio per ringraziare il Commissario dell'Ufficio Centrale che ha avuto la gentilezza di spiegare un'opinione conforme alla mia; ringrazio pure il signor Ministro delle finanze che nella sua esposizione si è espresso in modo abbastanza chiaro perchè io possa credere che non si oppone nè all'una nè all'altra delle mie proposte.

In quanto poi al preferire di ristabilire piuttosto l'articolo quale era stato proposto dal Ministero nel primitivo progetto anzichè sopprimere l'articolo 3., io credo per verità che vi siano ragioni abbastanza concludenti per il primo partito.

Infatti se si sopprimesse l'articolo 3 si lascierebbero le cose nello stato in cui si trovano; ma non sarebbe meno vero, che intanto questa legge essendo stata proposta e non essendo stata ammessa l'unificazione obbligatoria del debito Parmense per il fondo di estinzione che esiste a suo favore, si verrebbe a stabilire un precedente, il quale potrebbe esser posto innanzi quando un'altra volta venisse al Ministero l'idea, o sen-

tisse la convenienza di proporre da capo l'unificazione medesima. Di più: rigettando l'articolo 3 e non ristabilendo l'articolo 2, quale era proposto dal Ministero, mi pare che stabiliremmo che realmente queste 240 mila lire di fondo di estinzione sono intangibili, e che per conseguenza fin tanto che esisterà il debito separato, bisognerà sempre conservare in bilancio la somma destinata all'estinzione di questi debiti.

Per tali ragioni preferirei che fosse ristabilito l'articolo 2 qual era proposto dal Ministero e ne faccio la formale proposta.

**Presidente.** Bisognerà che la faccia passare al banco della presidenza (*Il Sen. Spinola va a conferire col Presidente*).

Il signor Senatore Spinola propone che tra l'articolo 1 e 2 della legge che adesso discutiamo sia collocato l'articolo 2 che era proposto dal Ministero col progetto presentato alla Camera dei Deputati, che è il seguente:

« Il debito 5 per cento creato coi decreti 15 e 16 giugno 1827 (Parma) menzionato al numero 19 dell'elenco D annesso alla legge di unificazione verrà trascritto nel consolidato 5 per cento in aggiunta ai debiti menzionati nell'elenco B annesso alla ripetuta legge ».

Poi seguirebbe l'articolo 3 proposto alla Camera dei Deputati e che corrisponde in parte all'articolo 2 dell'attuale progetto.

L'articolo 3, qual era nel primo progetto, è così concepito....

Senatore **Spinola.** Se mi permette darò uno schiarimento.

(*Interrompendo*)

Parmi che si potrebbe ora, senza complicare maggiormente la cosa, e se il sig. Presidente lo crede, mettere ai voti la sostituzione dell'articolo 2 proposta dal Ministero all'articolo 3 del progetto di legge proposto al Senato.

Poi verrà la questione se si debba introdurre qualche modificazione nell'articolo secondo del progetto presentato al Senato, ristabilendo qualcuna di quelle frasi che erano invece nell'articolo terzo del progetto del Ministero. Ma, per il momento mi pare che basti di proporre al Senato di sostituire all'articolo secondo del progetto che fu presentato al Senato l'articolo terzo che era stato presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati.

**Presidente.** Invertendo però la nomenclatura.

Senatore **Spinola.** Mettendo invece dell'articolo secondo l'articolo terzo qual era stato proposto dal Ministero all'altro ramo del Parlamento.

**Presidente.** Leggo allora quest'articolo terzo.

« I titoli nominativi e al portatore che ora rappresentano i debiti di cui è cenno nei precedenti articoli, dovranno essere presentati alla direzione generale od alle direzioni, per essere cambiati entro l'anno 1866 sotto l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite colla legge 4 agosto 1861, e dall'istruzione annessa al Regio Decreto 3 novembre 1861, N. 313.

« Sarà sospeso il pagamento delle rendite non presentate pel cambio entro il suddetto termine ».

Senatore **Spinola.** In sostanza, si tratta di sostituire all'articolo secondo ed all'articolo terzo della legge che fu presentata al Senato l'articolo secondo e terzo del progetto presentato alla Camera dei Deputati.

**Presidente.** Comincio per chiedere al Senato se questa proposta è appoggiata.

(Appoggiata)

Ora rileggo l'art. 2 del progetto presentato alla Camera dei Deputati per metterlo ai voti (*Vedi sopra*).

Chi intende ammettere quest'articolo come emendamento, sorga.

(Approvato)

Ora verrebbe l'art. 3 che eliminerebbe l'art. 3. del progetto che abbiamo sott'occhio.

Senatore **Spinola.** Precisamente.

**Presidente.** Leggerò prima l'art. 2 del progetto che ci è stato presentato, e poi rileggerò come emendamento l'art. 3 della legge stata proposta alla Camera dei Deputati.

Art. 2.

« I titoli nominativi e al portatore che ora rappresentano il debito di cui è cenno nel precedente articolo dovranno essere presentati alla Direzione generale od alle Direzioni per essere cambiati entro l'anno 1866 sotto l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite colla legge 5 agosto 1861 e dall'istruzione annessa al Regio decreto 3 novembre 1861, n. 313 ».

« Sarà sospeso il pagamento delle rendite non presentate pel cambio entro il suddetto termine. »

L'articolo che verrebbe sostituito a questo, è il seguente col necessario cambiamento di data.

« I titoli nominativi e al portatore che ora rappresentano i debiti di cui è cenno nei precedenti articoli, dovranno essere presentati alla Direzione generale od alle Direzioni per essere cambiati entro l'anno 1866, sotto l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite colla legge 4 agosto 1861 e dall'istruzione annessa al regio decreto 3 novembre 1861, n. 313.

« Sarà sospeso il pagamento delle rendite non presentate pel cambio entro il suddetto termine. »

Questo è come emendamento all'art. 2. del progetto attuale.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato)

Essendo appoggiato lo metto ai voti; chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato)

Essendo stati approvati questi emendamenti, la legge resta composta del art. 1 del progetto stato presentato al Senato e dei due articoli del primitivo progetto stato presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati.

Ora si passerà allo squittinio segreto sui due progetti.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo alle fiere ed ai mercati stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**Presidente.** Do atto al Signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Frattanto debbo avvertire i signori Senatori che il Senatore Cadorna ha declinato assolutamente l'incarico di far parte della Commissione per la legge relativa all'istruzione primaria.

I motivi che ha addotti sono tali che ho dovuto cessare necessariamente dall'insistere.

Quindi, in surrogazione di esso, ho pregato a far parte di questa Commissione il signor Amari Professore Michele.

(Il Senatore Segretario Manzoni fa l'appello nominale).

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte perchè i signori Senatori che sopravverranno abbiano agio di venirvi a deporre il loro voto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'ISTITUZIONE DEL CREDITO FONDARIO.

**Presidente.** Si riprende ora la discussione della legge per l'istituzione del Credito fondiario nelle provincie continentali del Regno.

La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Salmour, Relatore. In seguito a concerti presi tra l'Ufficio Centrale e il Ministero, l'Ufficio proporrebbe di sopprimere l'articolo 1., ed il 1. alinea dell'articolo 2. e di cominciare coll'articolo 1. redatto così:

« Sono approvati l'unita convenzione 4 ottobre 1865 ed il verbale 23 febbraio 1866 coi quali il Banco di Napoli, il Monte de' Paschi di Siena, la Cassa Centrale di Risparmio di Milano, le Opere Pie di San Paolo di Torino e la Cassa di Risparmio di Bologna assumono l'esercizio del Credito fondiario nelle provincie continentali del Regno colle modificazioni infriferite: »

**Presidente.** Allora questo Decreto prende la forma di legge, e come tale dev'essere discusso e votato articolo per articolo.

Il signor Ministro accetta questa modificazione?

**Ministro delle Finanze.** Accetto.

**Presidente.** Si leggerà la intera legge colle modificazioni proposte di concerto tra l'Ufficio Centrale e il Ministero.

« Art. 1. Sono approvati l'unita convenzione del 4 ottobre 1865 ed il verbale del 23 febbraio 1866, coi quali il Banco di Napoli, il Monte dei Paschi di Siena, la Cassa Centrale di Risparmio in Milano, le Opere Pie di San Paolo in Torino e la Cassa di Risparmio di Bologna assumono l'esercizio del Credito fondiario nelle provincie continentali del Regno colle modificazioni infriferite. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore Marsili. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Marsili. Mi permetto di fare osservare che di Convenzioni non vi è soltanto quella del 4 ottobre di cui si parla adesso, ma vi è anche quella delli 23 febbraio 1863.

Voci. C'è il verbale... legga l'articolo.

**Presidente.** Se nessun altro domanda la parola su quest'articolo, lo rileggerò per metterlo ai voti (Vedi sopra).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Articolo secondo...

Senatore Stotto-Pintor (Interrompendo). Domando la parola.

**Presidente.** Vuol parlare sull'articolo secondo?

Senatore Stotto-Pintor. Non sull'articolo secondo, ma prima che questo venga in discussione.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Stotto-Pintor. Pregherei gli onorevoli Ministri di finanze e di agricoltura e commercio a dirmi se intendono di insistere in quell'aggiunta all'articolo primo di cui davano conto al Senato nella seduta di ieri. Dessa dovrebbero proporre prima che si discuta l'articolo secondo.

Senatore Di Salmour, relatore. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Di Salmour. Il signor Ministro mantiene l'emendamento suo; soltanto si crede che sia più opportuno di metterlo all'articolo 24.

Senatore Stotto Pintor. Va benissimo.

**Presidente.** Rilegga l'articolo secondo.

« Art. 2. Le operazioni di Credito fondiario esercitate dal Banco di Napoli, dal Monte de' Paschi di Siena, dalla Cassa centrale di Risparmio in Milano, dalle Opere Pie di S. Paolo di Torino e dalla Cassa di Risparmio di Bologna, sono regolate dalla Convenzione anzidetta, dal suindicato verbale, e dalla presente legge. »

Chi lo approva, si rizzi.

(Approvato)

« Art. 3. Il Credito fondiario ha per oggetto:

« a) Di prestare per prima ipoteca sopra immobili siti nelle provincie continentali del Regno, e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

« b) Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate;

« c) Di emettere in corrispondenza delle dette operazioni, cartelle fondiarie portanti interesse annuo del cinque per cento, il cui valore nominale complessivo non possa mai oltrepassare il capitale dovuto dai mutuatari;

« d) Di fare anticipazioni in seguito alla apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti, ed emettere fedi di credito,

quanto al Banco di Napoli, e buoni di cassa nominativi, pagabili a vista senz'interesse, quanto agli altri Istituti, il cui importo complessivo non possa eccedere in alcun caso l'ammontare delle anticipazioni a conto corrente;

« e) D'incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del Tesoro, di vaglia sopra la Banca, d'asegni sulle casse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, d'interessi e dividendi di Società aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione. »

**Ministro delle finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle finanze.** Il Ministero, d'accordo coll'Ufficio Centrale, ha convenuto sopra un emendamento che consisterebbe nello escludere da quanto è a leggersi alla lettera *d* dell'articolo terzo le seguenti parole:.... *ed emettere fedi di credito quanto al Banco di Napoli, e buoni di cassa nominativi, pagabili a vista senza interesse, quanto agli altri Istituti, il cui importo complessivo non possa eccedere in alcun caso l'ammontare delle anticipazioni a conto corrente.*

Ecco la spiegazione di questo emendamento, o per meglio dire, di questa soppressione.

All'articolo terzo si parla delle operazioni che può fare il Credito fondiario. Le parole invece che proponesi di togliervi, riguardano il modo come compiere quest'operazione: ora poichè all'articolo quinto si parla specialmente del modo, ivi troveranno miglior sede le parole che proponesi di sopprimere alla lettera *d* dell'articolo terzo.

Aggiungo poi che anche questo modo era indicato implicitamente nella lettera *d* dell'art. 3, e tanto implicitamente, che lasciava dubitare che l'applicazione di questo modo potesse divenire pericoloso così pel Banco di Napoli, come per gli altri Istituti, poichè non era determinato il limite dell'operazione di cui in questo articolo si parlava. Si è convenuto perciò e dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, e dagli Istituti medesimi di esprimere più chiaramente questo modo, trasportando quelle parole all'art. 5. e d'indicare i limiti entro i quali il Banco, e gli altri Istituti possano emettere carte fiduciarie per compiere le operazioni di anticipazioni di cui parla l'articolo 3.

Sottometterò al Senato alcune osservazioni in quanto a questo modo, ed a questo limite quando si tratterà di inserire questa clausola all'art. 5. Per ora mi basta questa considerazione per spiegare al Senato perchè il Ministero e l'Ufficio Centrale, credono di proporvi in via di emendamento questa soppressione all'art. 3.

**Senatore Di Salmour, relatore.** Debbo far osservare al Senato che si è modificata questa mane la lettera *b* dell'art. 3. in quanto che, come era redatto, si credeva che gli Istituti non avrebbero potuto fare questa operazione, poichè è difficilissimo trovare dei crediti

aventi già un ammortamento. Si trovano crediti ma non coll'ammortamento, quindi si sono aggiunte le parole: *rendendosi riscattabili con ammortizzazione.*

**Senatore De Gori.** Io apprezzo completamente l'opportunità, e convengo dell'aggiunta fatta testè dall'Ufficio Centrale a quest'alinea. Mi permetterò peraltro di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro, e degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, onde giudicare se si possa ritenere che alla regolarità dell'operazione contemplata in quest'alinea sia sufficiente il disposto generale del diritto comune espresso nell'articolo 1539 del Codice che rende efficace la cessione dei crediti ipotecari, tostochè sia fatta l'intimazione al debitore.

Mi sorge il dubbio che, trattandosi di un atto il quale ha implicitamente la condizione dell'ammortizzazione, si verifichi costantemente una vera innovazione nei patti stipulati, e se per conseguenza la cessione del credito ipotecario richieda il consenso del debitore.

Prego il Ministro, e l'Ufficio Centrale a contemplare se non fosse il caso d'introdurvi quest'aggiunta in quanto che l'ammortizzazione imposta a favore dell'Istituto del Credito fondiario, è una vera novazione del patto primitivo.

**Senatore S. Martino.** Credo, che è di pien diritto spettante al debitore la facoltà di non accettare nessuna novazione del contratto da esso fatto se non previo il suo consenso.

La legge, non contemplando nessuna deroga, conserva al debitore tutti i suoi diritti; per conseguenza ogni qual volta il Credito fondiario acquista un credito in cui non sia stipulato il caso dell'ammortizzazione, dovrà necessariamente avere il consenso del debitore originario.

**Ministro delle Finanze.** Tutte le operazioni di cui parla l'art. 3 sono una facoltà, non un dovere per gli Istituti. Essi hanno questa facoltà, ma, ben s'intende, debbono esercitarla nel modo acconsentito dalle leggi rispetto ai terzi che vogliono convenire con essi. Se il terzo vuole contrattare coll'Istituto si osserverà il limite sancito dalla presente legge, ma se non vuole contrattare, non può essere costretto dall'Istituto a fare quello che non crede conforme ai suoi interessi.

**Senatore Salmour, Relatore.** Questo è il senso nel quale fu redatto l'articolo.

**Presidente.** Rileggo l'articolo colle modificazioni proposte.

» Art. 3. Il Credito fondiario ha per oggetto:

a) Di prestare per prima ipoteca sopra immobili siti nelle Provincie continentali del regno, e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

b) Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione,

c) Di emettere, in corrispondenza delle dette operazioni, cartelle fondiarie portanti interesse annuo del cinque per cento, il cui valore nominale complessivo

non possa mai oltrepassare il capitale dovuto dai mutuatari;

d) Di fare anticipazioni in seguito alla apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti;

e) D'incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del Tesoro, di vaglia sopra la Banca, d'assembli sulle casse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, d'interessi e dividendi di Società aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 4. Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'Istituto diventa prima.

« L'Istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi intieramente la surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del creditore rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno. »

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti. Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

L'articolo 5 è stato modificato.

**Ministro delle Finanze.** Mi permetta leggerò la parte dell'art. 5. come è stato modificato d'accordo.

« Comincia così: *I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno.....* » è poi seguono le altre parole, alle quali dovrebbero sostituirsi queste: *si fanno in denaro da ciascuno degli Istituti ovvero mediante polizze sopra corrispondenti madrefedi del Banco di Napoli e dagli altri Istituti mediante buoni di cassa pel valore non maggiore del doppio del fondo che sarà destinato a questa specie di operazione*

Senatore **Salmour, Relatore.** Trattandosi di emendamento bisogna prima leggere l'articolo come è redatto.

**Presidente.** Leggo dunque prima l'articolo 5 come è.

« Art. 5. A termini dell'art. 3 i mutui possono essere di due sorta:

a) Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità comprendenti lo interesse, il compenso per diritti di commissione e spese d'amministrazione e la quota d'ammortizzazione, quest'ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non minore di dieci anni nè maggiore di cinquanta.

b) Anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti a conto corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel Regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere i quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca.

» I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in numerario o fedi di credito, oppure in buoni di cassa, giusta la lettera d

del detto articolo 3. L'interesse sui prestiti è eguale a quello delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli.

» L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'Istituto, ma dovrà superare lo interesse risultante dal corso delle cartelle fondiarie di almeno uno per cento.

» Si pagano in numerario gli interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'Istituto, non che gl'interessi e le somme d'estinzione, dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle. »

**Ministro delle Finanze.** Chiederei la divisione dell'articolo. Se l'Ufficio Centrale vi acconsente, acciocchè ci possiamo facilmente intendere, proporrei di mettere ai voti separatamente la prima parte dell'articolo, e cioè la parte compresa sotto la lettera a ed il primo comma della lettera b. A questa prima parte poi propongo un'aggiunta per maggior chiarezza.

**Presidente.** Rileggerò allora l'articolo per parti.

**Ministro delle Finanze.** Io insisto per la divisione, e appunto per questo domando, che alla lettera a, che già è letta e che si dovrebbe mettere ai voti, sia fatta una piccola aggiunta che non può portare alcun contrasto non essendo che una dichiarazione.

Dice il primo capoverso: « Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità comprendenti l'interesse, il compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione e la quota d'ammortizzazione. » È dimenticato qui un elemento di queste operazioni, e cioè sono dimenticati i diritti di abbonamento colla finanza, che rappresentano i diritti di registro, di bollo, e per tasse ipotecarie. È una pura dimenticanza, quindi bisogna aggiungerla, sebbene appresso sia detto distintamente in altro articolo, appunto per comprendere quello che è in tutta la legge indicato come parte di ciò che si deve pagare. Adunque, dove dice, « prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità comprendenti l'interesse, il compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione, » bisognerebbe aggiungere le seguenti parole: « i diritti di abbonamento colla finanza. »

Senatore **Salmour, Relatore.** Nel progetto di legge proposto dal Conte Cavour, si era usata l'espressione: *premio erariale.*

**Ministro d'agricoltura e commercio.** Siccome nel 3 capoverso dell'art. 6 sono appunto chiamati i *diritti d'abbonamento*, mi pare che è bene conservare la stessa dicitura.

Ivi si legge: « Inoltre pagano all'Istituto, onde questo ne soddisfi il pubblico Erario, altri dieci centesimi per ogni cento lire del capitale mutuato a titolo di *abbonamento* e per le attuali tasse ipotecarie, ecc.

Dal momento dunque che questa voce si adoperò nel 3. capoverso dell'art. 6., mi pare che si potrebbe usare anche nell'art. 3.

**Ministro delle Finanze.** Si può dire: *la quota di abbonamento per le tasse.*

**Presidente.** La divisione essendo di diritto, rileggo la prima parte che deve essere votata separatamente.

« Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità comprender ti...

**Ministro delle Finanze.** Si potrebbe anche qui dire *che comprendono*.

Senatore **Salmour, Relatore.** Trattandosi di approvare un Decreto, è naturale che noi abbiamo dovuto lasciare quella parola; ma anche all'Ufficio sembra che invece di *comprendenti* si possa dire meglio *che comprendono*.

Senatore **Fenzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Fenzi.** A me pare che il termine di 50 anni sia estremamente lungo, come mi par troppo breve quello di 10 anni, per cui preporrei che a vece di 10 e 50, si dicesse 5 e 30; il quale ultimo termine è precisamente quello della prescrizione, della quale io non comprendo il perchè si voglia stabilire un termine maggiore. Del resto mi rimetto alla saviezza del Senato.

**Presidente.** Il Senatore Fenzi propone che a vece di 10 e 50 anni si dica 5 e 30. Domando chi appoggia questa proposta.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiata)

Senatore **Salmour, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Salmour.** L'Ufficio Centrale non potrebbe accettare questo emendamento perchè la natura degli Istituti esige che non si facciano che prestiti a lunga scadenza.

Ora, se voi restringete la durata del prestito, aumentate necessariamente l'annualità, e nelle condizioni in cui versano le cose di finanza, il tasso dell'interesse sarà naturalmente forte, e quindi pure troppo forte l'annualità; mentre se invece si lascia il termine di 50 anni, colla facoltà di liberarsi anche prima a piacimento, il mutuuario potrà sempre ridurre questo termine a 10, 20, 30 anni come vorrà, in quanto che quel di 50 anni è un limite estremo, oltre il quale non si può andare, ma se il mutuuario vuol contrattare coll'Istituto per soli 20 anni o per 25 o per 30 lo può fare.

Per queste considerazioni l'Ufficio Centrale non può accettare la proposta variazione, essendosi avuti di mira solo i prestiti a lunga scadenza. Quanto a quelli di breve scadenza non era il caso di preoccuparsene venendo col nuovo codice migliorate le condizioni ipotecarie, per cui più facilmente questi prestiti a breve scadenza si contraggono.

Da ciò che ho detto dunque parmi resti evidente che si era nella necessità di porre l'Istituto in condizioni eccezionali per il prestito a lunghe scadenze, che è quello appunto che può giovare alla possidenza, perchè grado a grado, poco per volta si paga il debito. Di più può tornar utile alla questione cotanto importante della conversione del Debito ipotecario, e quindi della sua riduzione.

Senatore **Fenzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Fenzi.** Mi pare che quando si fa un affare,

si tratti fra le due parti: la questione è di lasciare o di non lasciare un margine più lungo o più corto. Il più corto, se l'Istituto non gli accomoda, non lo accorda, e dirà: se lo volete fare a dieci anni, fatelo a 10 anni, fatelo a 15. Ma il non prevedere il possibile caso che non possa farsi anche a 5, io non crederei che fosse conveniente; e molto meno poi crederei fosse conveniente che si potesse fare a 50 anni, perchè 50 anni sono molto lunghi; di più il termine di 50 anni, come dissi, è al di là di quello previsto dalla legge sulla prescrizione, epperò questo termine non lo ammetterei.

Se si vuol dunque portare questo termine da 10 a 30 accosterei di accettarlo, ma non già da 10 a 50.

Senatore **Salmour, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Salmour.** Io voleva semplicemente dire che nel progetto originale era espressa la facoltà dei prestiti a breve scadenza.

Abbiamo creduto che la nuova Istituzione dovesse per quanto era possibile attenersi alle condizioni in cui erano gli Istituti germanici, quei primi Istituti che si erano creati appunto semplicemente con prestiti ammortizzabili a lunga scadenza; quindi l'Ufficio non può ammettere i prestiti a breve scadenza, e portandoli a 5 anni, sarebbe nè più nè meno che un far prestiti a breve scadenza. In quanto ai 50 anni, prima di tutto siamo a fronte di una convenzione; ma a parte anche di ciò, crediamo sia utile il termine di 50; e perciò l'Ufficio Centrale mantiene l'articolo quale è.

Senatore **Torelli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Torelli.** Io devo sotto questo rapporto accostarmi all'Ufficio Centrale e pregare il Senato a mantenere i termini quali sono portati dalla convenzione, di dieci e di cinquant'anni.

Non voglio ripetere le ragioni già dette dal Relatore relativamente al *minimum* dei 10 anni, ma quanto al *maximum* dei 50 anni io insisto perchè è a tutto favore dei mutuatari. Nella realtà l'esperienza degli altri paesi ci dimostra che anche quando si pattuisce il termine dei 50 anni ben rado avviene che non si paghi prima, ma tuttavia quel termine accomoda a chi deve assumere un debito forte che non desidera aggravato che da una minima frazione rappresentante l'ammortizzazione. Per tal motivo quindi siccome noi facciamo una legge in favore de' proprietari e nessuno ha interesse a che sia limitato il termine di 50 anni mentre è favorevole ai detti proprietari, così io prego il Senato a mantenere i due accennati limiti.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Intendo unicamente chiarire il dubbio affacciato dall'onorevole Fenzi relativo alla prescrizione.

Sebbene il tempo di 50 anni si possa stabilire in questi mutui, non ne viene la conseguenza che si deroghi alla prescrizione, poichè la prescrizione di trent'anni, che investe anche questi crediti, ha luogo sempre quando

Istituto lasci trascorrere i trent'anni senza farsi pagare le sue annualità che comprendono anche una parte di capitale; ma ogni qualvolta si paga anno per anno l'annualità, anche dopo cento anni non si farebbe luogo alla prescrizione.

**Presidente.** Il Senator Fenzi persiste nel suo emendamento?

Senatore **Fenzi.** In seguito allo schiarimento dato dall'onorevole Senatore Poggi non insisto.

**Presidente.** Allora non insistendo, metterò ai voti la prima parte dell'art. 5, testè letto. Chi l'approva, si rizzi. (Approvata)

Leggo la seconda parte nella quale mi pare che verrà inserito quell'inciso che era nell'art. 3.

**Ministro delle finanze.** Mi permetterò di leggere questa seconda parte dell'art. 5 nel modo in cui il Ministero, d'accordo coll'Ufficio Centrale, l'avrebbe compilata:

« I prestiti si fanno in cartelle fondiari, le anticipazioni a conto corrente si fanno in danaro da ciascuno Istituto, ovvero mediante polizze sopra corrispondenti madre-fedi dal Banco di Napoli, e dagli altri Istituti mediante buoni di cassa pel valore non maggiore del fondo che sarà destinato a questa specie d'operazioni ».

Poi segue il resto dell'articolo come è scritto: « L'interesse sui prestiti è uguale a quello delle cartelle fondiarie » con quello che segue.

Presenterò al banco della Presidenza questa compilazione concordata coll'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Leggo dunque questa parte dell'art. 5 come fu concordata tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero.

« I prestiti si fanno in cartelle fondiari; le anticipazioni a conto corrente si fanno in danaro da ciascuno degli Istituti, ovvero mediante polizze sopra corrispondenti madre-fedi dal Banco di Napoli, e dagli altri Istituti mediante Buoni di cassa, pel valore non maggiore del fondo che sarà destinato a questa specie di operazioni. L'interesse sui prestiti è uguale a quello delle cartelle fondiari emesse per effettuarli. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'Istituto, ma dovrà superare lo interesse risultante dal corso delle cartelle fondiari di almeno uno per cento.

« Si pagano in numerario gli interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'Istituto, non che gli interessi e le somme d'estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle ».

È aperta la discussione su questa parte dell'art. 5.

Senatore **Lambruschini.** Chiedo la parola per una preghiera; per vedere se il Senato consente di levare quell'atmeno avanti uno per cento, e metterlo dopo, cioè dire, 1 per cento almeno.

**Presidente.** Se nessuno altro domanda la parola sull'articolo, io lo metto ai voti con questa breve variazione. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato)

« Art. 6. Pei diritti di commissione e spese di amministrazione dovuti all'Istituto che fa il prestito, i mu-

tuatari pagano all'Istituto unitamente agli interessi ed annualità un compenso annuo non maggiore di centesimi 40 per ogni cento lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contratto e di riduzione o purgazione d'ipoteca.

« Questo diritto sarà ridotto a 35 centesimi, quando l'ammontare complessivo dei prestiti effettuati dall'Istituto avrà raggiunto un milione di lire, ed a 30 centesimi, quando detto ammontare eccederà due milioni di lire.

« Inoltre pagano all'Istituto, onde questi ne soddisfi il pubblico Erario, altri dieci centesimi per ogni cento lire del capitale mutuato a titolo di abbuonamento per le attuali tasse ipotecarie, di registro e bollo, ed altre di qualunque specie che possano a lui competere per tale maniera di contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiari. Per il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al diritto comune ».

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore **Torelli.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Torelli ha facoltà di parlare.

Senatore **Torelli.** Io mi oppongo a questa riduzione che l'Ufficio Centrale propone intorno alla provvisione o compenso degl'Istituti e che vorrebbe portare dai 45 centesimi a 40.

Da tutto il contesto della convenzione risulta abbastanza chiaro che il lucro non è lo scopo che si propongono gli Istituti; per questo non si ha che a fare il confronto con quanto si esigeva dalla Società Frémy alla quale pur si accordavano 60 centesimi in luogo di 45 e ciò oltre i dieci milioni.

La modesta cifra di 45 centesimi parla già per sé; ma il dire: questa la ravvisiamo troppo alta, è cosa che giustamente può ledere la loro delicatezza come urta alla convinzione di chi primo fece seco loro accordo.

L'Ufficio Centrale può ben credere con questo di fare l'interesse dei mutuatari, ma io credo che s'inganna, ed eccone la ragione.

Il primo interesse dei mutuatari si è quello che le cartelle scapitano il meno possibile. Qual vantaggio trarranno essi dal pagar 5 centesimi di meno se le cartelle scemassero, ed in luogo di smerciarle al 100 o 95 dovessero smerciarle all' 80 o meno? Evidentemente quel poco che guadagnerebbero da una parte lo perderebbero dall'altra ed assai più. Tener alto il valore delle cartelle è quindi una necessità per l'Istituto, e per i mutuatari.

Or come può contribuirvi l'Istituto? Coll'aver un fondo di scorta, una riserva che adopera all'occorrenza per acquistare esso stesso le cartelle quando vede il pericolo che discendano; per questo ha d'uopo che le sue operazioni gli diano un lucro onesto, senza del quale le spese correnti indispensabili assorbirebbero il tutto.

La cifra modesta di 45 centesimi se dà questo piccolo legittimo lucro, lo dà, non a beneficio solo dell'Istituto ma dei mutuatari, e se si toglie, si corre pericolo di screditare assai più l'instituzione che avrà da fare un beneficio ai mutuatari già ben contenti di

trovar danaro a 5 45 che diviene 5 60 coi diritti dell'erario, somma ben tenue oggigiorno in confronto del tasso dall'8 al 9 per 0/0 che pagano se vogliono mutuar danaro.

D'altronde non è egli vero che l'Ufficio Centrale lamentava la deficienza del fondo di garanzia? ma perchè ora vorrebbe diminuire un'altra garanzia che viene dal potere all'occorrenza far acquisto di cartelle e con questo impedire che si possano depreziare a beneficio dell'istituzione in genere e dei mutuatarii in specie?

Io non veggio quindi ragione alcuna plausibile per far questa diminuzione, combattuta del resto dagli Istituti, talchè l'ammetterla tanto varrebbe quanto rifiutare la legge.

Senatore Porro. Domando la parola

Presidente. Il Senatore Porro ha la parola.

Senatore Porro. In seguito agli schiarimenti dati dall'onorevole Senatore Torelli, è per me più agevole di chiarire l'intendimento degli Istituti che devono assumere il Credito fondiario circa l'entità del premio di commissione.

L'argomento grave per sè riesce per me di delicatissima trattazione.

Gli Istituti avevano convenuto un assegno in un limite determinato.

L'Ufficio Centrale espose il desiderio che questo assegno venisse modificato cioè che il suo importo fosse d'alquanto diminuito e che la misura sua resa mobile nel senso di successive limitazioni seguisse gradualmente la estensione che prendessero le operazioni fondiarie.

L'Ufficio Centrale credette con ciò ottenere un beneficio più largo a favore dei mutuatari, e stimò che la sua proposta fosse conciliabile coll'interesse degli Istituti, nella persuasione che anche così ridotto rimanesse sufficiente il margine di lucro pei medesimi.

Avendo gli Istituti rifiutato di aderirvi, l'Ufficio Centrale alla sua volta ha pure creduto di non recedere dal suo proposito.

Dalle aparenze di questo conflitto, l'Ufficio Centrale a giusta ragione può avere il vanto di sostenere le convenienze del mutuatario; ma gli Istituti altresì nel rifiutarsi al desiderio dell'Ufficio Centrale, non si scostavano dall'intento medesimo che si proponeva l'Ufficio Centrale, ma volevano raggiungere lo stesso scopo mediante un mezzo diverso. È appunto, mantenendo la primitiva misura di quell'assegno il quale per le Società speculative cade e va distribuito a totale lucro e beneficio di azionisti, e che invece nell'ordinamento disposto nel progetto di legge deve in parte larghissima contribuire ad accrescere il fondo di riserva, ossia di garanzia; è appunto, dico, per questa sua speciale destinazione e nella fiducia che per tal modo il fondo di riserva potesse sufficientemente completarsi, e rendere sempre più ferma la fiducia dei capitalisti in queste cartelle, che gli Istituti non si lasciarono smuovere dal loro concetto, persuasi con ciò

di giovare in modo diretto a pro degli stessi mutuatarii.

Il vantaggio massivo che può avere un mutuatario, è di ottenere il danaro di cui abbisogna coi minori sacrifici; ed i minori sacrifici stanno nel maggior valore che egli può ritrarre dalla vendita delle cartelle fondiarie ricevute nel contratto di prestito.

Quando gli Istituti si presentarono al Ministro chiamato per questa trattativa, trovarono già nello schema di progetto il limite di 45 centesimi per il premio di commissione, limite che, come venne or ora dichiarato dal Senatore Torelli, venne ritenuto già vantaggioso a raffronto della quota richiesta nella convenzione col signor Frémy e che sembrerà oltremodo modesto se vuolsi confrontarlo coll'assegno di una lira accordato dal Governo austriaco allo stesso Frémy, come venne ricordato ieri dall'onorevole Ministro di agricoltura e commercio.

Dirò di più. Gli Istituti, non che pretendere di elevare questo premio, ebbero lunghi discorsi prima che questo progetto fosse concretato, per decidere se non fosse più opportuno di tenere maggiormente limitato questo stesso premio. Ma ad onta di tutti i desideri, si trovò che era prudente, nella circostanza in cui alcuni fra gli stessi Istituti erano nuovi all'impegno assunto e non preparati ad attuarlo, di mantenere integralmente quell'assegno, essendo poi facoltativo alle rispettive amministrazioni di fissare, secondo l'esperienza, un diverso più modico assegno.

Ma esaminiamo, o signori, qual margine può offrire questo assegno di 45 centesimi, destinato in principalità a sostenere le spese di amministrazione ed a formare il fondo di riserva.

È certo che nei primi anni in cui verranno intraprese queste operazioni, la scarsità stessa delle medesime e la novità dell'amministrazione renderanno assai gravosa la gestione. Voi avete una prova delle disinteressate intenzioni degli Istituti che coll'attribuire del proprio un fondo di garanzia, vi consacrano fin d'ora i frutti e suppliscono così a quella deficienza che di necessità si sarebbe verificata nei primi anni d'esercizio.

Ma ad onta di questo sussidio è certo che una parte del premio dovrà servire a compenso di spese d'amministrazione che non sono così limitate come per avventura taluno può immaginare. Importa metter cura per la concretazione dei mutui; importa di emettere le cartelle e di vegliare alla collocazione di questi titoli; importa di provvedere al servizio tanto dell'esazione dei crediti semestrali, quanto del pagamento dei corrispondenti interessi che maturano sulle cartelle.

È certo che più della metà di questo assegno verrà consunto in questa spesa, e credo di essere assai limitato in questa previsione.

È bensì vero che per opinione espressa dall'onorevole Senatore Poggi, questi Istituti potranno usare agevolezza verso i mutuatari, dacchè, assicurata loro la mano regia nell'esazione delle annualità, l'amministrazione deve riescire più semplice e meno costosa.

La mano regia è una facoltà preziosa per gli Istituti, e se potessero giovarsene senza peso, è certo che si troverebbero d'assai alleggeriti nei loro carichi; ma giova considerare che la facoltà di usare della mano regia è un favore piuttosto d'importanza morale che di un'importanza economica. Gli Istituti impegnati, per l'indole loro, ben di rado approfitteranno di tal mezzo forzoso...

Senatore Farina. E faranno male.

Senatore Porro..... per far valere i propri crediti, salvo l'esservi costretti da estreme circostanze. La misura sarebbe troppo gravosa e odiosa in faccia alla massa delle popolazioni.

E d'altronde, qual è il vantaggio economico nel giovare della mano regia? Questa concessione non verrà fatta in via gratuita.

Gli Istituti sono in diritto di percepire a carico del mutuatario che non soddisfa i suoi impegni, l'interesse di mora; ma questo utile è già calcolato in compenso del peso che gli Istituti si sono assunto di anticipare per quella stessa quota nel pagamento degli interessi e della rata d'ammortamento fissata. Quindi tutto il peso di esercitare la esazione a mezzo della mano regia, è ad esclusivo carico degli Istituti, ed il corrispettivo da darsi ai percettori delle imposte farà ammontare questo peso con tutta probabilità all'importo sestuplo almeno del compenso di premio che si trova ora esagerato a favore degli Istituti medesimi.

Da tutto questo io devo concludere che non si devono dimenticare i gravi pesi che incombono agli Istituti, e qualora si voglia pensare anche al fondo di riserva, è necessità acconsentire un margine sufficiente nella misura dell'indicato premio.

Volendo computare per approssimazione quanta parte degli utili deve essere annualmente accumulata onde raggiungere ed ottenere una solida garanzia che crederci desiderabile fosse portata alla proporzione da 8 a 10 per cento della massa del debito rappresentato dalle operazioni fondiarie, credo non andar lungi dal vero consigliando che 12 o 15 centesimi almeno devono essere messi annualmente in cumulo per questo scopo.

Quando gli Istituti potessero nei loro bilanci presentare un fondo di riserva aumentato nelle proporzioni indicate, è certo che il pubblico avrà tal fiducia nell'Istituto, che di preferenza a qualunque altro investimento congenere impiegherà i capitali ne' titoli fondiari. E seguendo un pensiero già accennato dal Senatore Torelli quando si voglia calcolare il vantaggio che deriva al mutuatario dal sostenuto corso delle cartelle, diminuisce d'assai il beneficio che vorrebbe l'Ufficio Centrale accordare al mutuatario stesso, cioè di 5 centesimi per i primi 100 milioni di prestiti.

Riducendo in cifre numeriche questo confronto dirò che l'utile dei 5 centesimi equivarrebbe ad una differenza in più di un semplice punto, ed anche meno sul valore delle cartelle; e cioè se la cartella val 100 piuttosto che 99, in vista della fiducia che si ha nella più

solida garanzia per cumuli più larghi, questa piccola differenza compensa il mutuatario del maggior carico di 5 centesimi che gli viene fatto in confronto della limitazione indicata dall'Ufficio Centrale; se poi si prende in esame anche la maggiore agevolezza che l'Ufficio Centrale richiede nel caso di operazioni accresciute ed estese fino a 200 o 300 milioni, il mutuatario si troverà sempre compensato con una differenza a suo vantaggio nel corso delle cartelle.

Ora giudicate se gli Istituti nel prendere in giusto e serio esame il desiderio esposto dall'Ufficio Centrale non erano forse sulla via giusta persistendo nel rifiuto.

La graduazione poi del premio offre difficoltà e pericoli ancor più serii.

L'Ufficio Centrale vuole sia assunto il Credito fondiario con 40 centesimi di premio per i primi 100 milioni di operazioni, per il secondo centinaio di milioni con 35 centesimi e per il terzo centinaio con 30 centesimi di premio.

Dubito che l'Ufficio Centrale con tale consiglio non sia entrato in una strada meno sicura per raggiungere lo scopo filantropico che si è proposto. Gli Istituti danno una garanzia, che si dice assai limitata e che l'onorevole, mio amico, Senatore Farina deplorava come insufficiente, e senza che al medesimo arridesse una ferma fiducia nell'accumularsi della riserva, e con queste impressioni si vuol diminuire e rallentare l'unico mezzo di rendere più ferma la riserva.

Ma v'ha di più: si concedono 40 centesimi per i primi 100 milioni che almeno hanno una garanzia data dagli Istituti nel margine che loro era possibile di offrire. Ebbene, quando questa somma di affari aumenta e quindi di necessità deve corrispondere l'aumento della garanzia, si crede diminuire il premio, il che significa rallentare la possibilità di accrescere le riserve per le operazioni medesime, che mancano di qualunque fondo estraneo a quello che è formato cogli utili. Credo che questo sia un procedimento basato su un calcolo equivoco.

Comprendo benissimo che quando questi Istituti saranno giunti ad un dato grado di importanza, e quando l'ammontare delle operazioni avrà raggiunta quella estensione che non è più soggetta a gravi cambiamenti, quando sarà già predisposto, e consolidato in giuste proporzioni il fondo di riserva in confronto della massa delle sue operazioni, allora sarà anche opportuno, e ritengo che le Istituzioni impegnate avranno premura di limitare il premio che essi richiedono dai mutuatarii, perchè allora non si verificherà più il bisogno di accrescere la riserva.

Avrei trovato giusto, quantunque lo creda superfluo, se appunto l'Ufficio Centrale in questa vista avesse fatto una proposta riferendosi all'epoca in cui la riserva possa riguardarsi adeguata; ma prima, non mai; sarebbe gettare lo scredito sulle cartelle, e ben lontano dal voler dare alle mie parole la menoma apparenza di dubbio sulle intenzioni dell'Ufficio Centrale, e circa al patrocinio che ha inteso esercitare per conciliare la differenza d'interesse che ravv'isa esistere tra gli Istituti

tuti e i mutuatari; sentimenti che non furono mai e non possono essere in me dopo le cordiali e solenni dichiarazioni espresse dall'onorevole Relatore dell'Ufficio medesimo, mi permetto però di propugnare, contro l'avviso dell'Ufficio Centrale, la conservazione del premio nel limite primitivo e la conservazione di un premio fisso qualunque sia l'estensione delle operazioni.

Senatore **Salmour**. Domando la parola per avvertire che è successo un errore di stampa. Là dove dice un milione deve dire cento milioni.

Senatore **Porro**. È un errore di stampa, che ho ben compreso e rettificato.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Senatore **Fenzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Prima ha la parola il Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Se male non mi appongo, la Società Frémy aveva chiesto appunto 60 centesimi di compenso oltre il 5 per 100 per esercire il Credito fondiario.

Uno dei motivi che hanno fatto preferire il progetto attuale è appunto perchè questi Istituti aventi già gli impiegati, i locali e tutti i mobili e l'impianto necessario, sopporteranno poca spesa, e potranno offrire condizioni migliori ai mutuatari.

Io non posso dunque rendermi ragione delle difficoltà che essi ora accampano per non accettare il tenue ribasso che loro si vorrebbe far subire, e di cui ci occupiamo!

Io mi valgo delle medesime osservazioni fatte dai proponenti i quali addussero come una delle ragioni a sostenere l'alto contributo dei centesimi 45, il vantaggio che avranno i mutuatari coll'aumento della riserva, prodotto dei lucri più cospicui che faranno gli Istituti e che renderanno più accettabili le cartelle stesse.

Ma, signori, questo aumento si farà sentire in vantaggio dei nostri posteri, ma non certamente ai presenti mutuatari, i quali col maggiore interesse preteso continueranno ad ingrossare quella garanzia che voi dite pure tanto larga, tanto grandiosa e più che sufficiente a mantenere in credito le cartelle emesse dal nuovo Credito fondiario.

Signori, trattasi di rendere accettabile il tasso degli interessi ai mutuatari, che dovranno farvi ricorso piuttosto che correre pericolo d'essere spogliati a vile prezzo della loro proprietà: e non è spregevole qualunque limitazione che colla legge porteremo a tale tasso, la quale limitazione tornerà anche vantaggiosa agli Istituti, alla cui assistenza concorreranno con minore difficoltà le dimande di mutui.

Io dunque faccio voti, affinchè il Senato sappia grado delle modificazioni saggiamente portate alla Convenzione dall'Ufficio Centrale, ed esorto il Senato ad accoglierle nella loro pienezza, e specialmente quella di cui ora parliamo, e che ha per iscopo di limitare l'interesse non solo di presente, ma scemarlo a misura del crescere delle operazioni che si faranno dal novello *Credito fondiario*, il quale deve aver in mira di fare buoni

affari aiutando i poveri proprietari, e più col piccolo lucro di molteplici affari che non col lauto interesse di pochi.

Prego quindi il Senato a sostenere la proposta dell'Ufficio Centrale

Senatore **Fenzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore Fenzi ha la parola.

Senatore **Fenzi**. Queste tariffe fisse, come io diceva, mi sembrano poco opportune, perchè in certi tempi esse potranno essere convenienti ed adattate, ma in altri potrebbero essere non convenienti per la posizione dell'interesse del denaro.

Voi avete visto, o signori, che in Inghilterra si discesse nell'interesse fino al 2 1/2 per cento, e che si andò fino al 10 per cento. Quando l'interesse è al 10 per cento, come volete che questi Istituti possano operare con piccoli lucri? Se dovranno operare, si troveranno in cattiva situazione perchè le loro cartelle perderanno molto. Quando l'interesse sarà bassissimo, come diceva poc'anzi, saranno pochi gli affari che essi potranno fare. In conseguenza colle tariffe fisse, essi non si troveranno aggravati da molti affari, quando l'interesse sarà basso; si troveranno con moltissimi quando l'interesse sarà più alto di quello praticato da loro.

Io crederei pertanto conveniente che ci fosse, come hanno le Banche di sconto, una gradazione proporzionata alla situazione. È vero che le Banche di sconto alzano l'interesse ora al 4, ora al 5, e fino al 10, perchè non lo devono fare anche questi Istituti? E così crederei che si potesse combinare l'interesse di questi Istituti, e quello dei mutuatari.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola per una mozione d'ordine. Chiederei che la discussione si rimandasse a domani.

Senatore **Di Salmour, relatore**. Domando anch'io la stessa cosa; sono vicine le 6.

**Presidente**. Allora il seguito della discussione è rinviato a domani.

Prima di verificare lo squittinio sulle due leggi dianzi discusse, avverto i signori Senatori che domani sono invitati a mezzogiorno negli uffici per l'esame delle nuove leggi state presentate; e al tocco per il seguito della discussione attuale. I signori Senatori sono pregati di venire sollecitamente in Senato perchè altrimenti avviene che aprendo tardi la seduta, si farà poco progresso nella discussione, quantunque la si continui fino ad ora assai inoltrata.

Risultato delle votazioni.

Progetto di legge per la cessione della chiesa di Montigiana:

Votanti 76.

Voti favorevoli 75.

» contrari 1.

Il Senato adotta.

Progetto di legge per l'unificazione dei debiti Modenese e Parmense:

Votanti 76.

Voti favorevoli 74.

» contrari 2.

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (alle ore 5 3/4).

*Documento sul Banco di Napoli deposto dal Senator Correale sul banco della Presidenza del Senato nella seduta di ieri.*

*All'onorevole Signor Presidente del Senato.*

Poichè le cifre erronee annunziate nel discorso letto in Senato dall'onorevole Signor Coppola intorno alla situazione finanziaria del Banco di Napoli, hanno cagionato offesa non lieve al credito di questo Istituto, i sottoscritti sono obbligati per indispensabile loro dovere di rivolgere a V. S. Ill.ma la presente petizione allo scopo di rettificare non esatti giudizi che si potrebbero fare anche dagli onorevoli membri del Senato sulla base delle succennate asserzioni.

*Situazione del Banco.*

|   |                   |
|---|-------------------|
| Patrimonio del Banco                    | L. 20,957,527. 10 |
| cioè in immobili                        |                   |
| per uso di amministrazione e fruttiferi | L. 4,506,876. 17  |
| in fondi pubblici                       | » 6,313,315. —    |
| in capitali di censi                    | » 99,500. —       |

|  |                 |
|--|-----------------|
| in credito verso il Tesoro dello Stato per rendita del Banco.        |                 |
| venduta  | » 2,668,818. 22 |
| in varii crediti verso particolari                                   | » 1,181,517. 71 |
| in denaro versato in contante nella Cassa di sconto per collocamento | » 6,187,500. —  |

L. 20,957,527. 10

|  |                   |
|--|-------------------|
| Numerario effettivo esistente nelle Casse di Napoli e di Bari, come risulta dalla situazione del Banco medesimo al 31 gennaio 1866, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> | » 45,341,929. 98  |
| Fedi di credito in circolazione  | » 104,209,807. 60 |
| Libretti emessi dalla Cassa di Risparmio, che fa parte del Banco medesimo  | » 2,631,463. 08   |

Firenze, 22 marzo 1866.

*Il Direttore del Banco*  
GIUSEPPE COLONNA

*Il Consigliere delegato del Banco medesimo*  
NICCOLA NISCO.